

## **Verbale di Accordo**

Roma, addì 06/12/2022 in collegamento da remoto, si sono incontrati:

- Per l'Azienda: Liquidatore Bruno Sed, Dr.ssa Fabiola Iacobucci
- Per la Filt Cgil: Luigi Venturini
- Per la Fit Cisl: Vincenzo Ceravolo
- Per la Ultrasporti: Irene Simoncelli

### **Premesso che:**

- L'articolo 24 del legislativo 14 settembre 2015, n. 151 in materia di cessione dei riposi e delle ferie dispone che *"Fermi restando i diritti di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, i lavoratori possono cedere a titolo gratuito i riposi e le ferie da loro maturati ai lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che per le particolari condizioni di salute necessitano di cure costanti, nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro"*.
- Le Parti ritengono che tale opportunità, già disciplinata dalla legge, rappresenti un'ulteriore leva per potenziare il pacchetto di interventi finalizzati a consolidare lo spirito solidaristico tra dipendenti e incrementare il senso di appartenenza dei lavoratori;
- In assenza di oneri aggiuntivi, sarà possibile ampliare i requisiti soggettivi degli aventi diritto, già puntualmente definiti dall'articolo 24 del citato decreto legislativo;
- Le parti concordano di implementare strumenti atti a garantire la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare.

### **Quanto sopra premesso, le Parti convengono quanto segue**

1. Le Premesse costituiscono parte integrante del presente Verbale di Accordo;
2. L'Azienda informerà tutte le e tutti i dipendenti dell'avvenuta attivazione delle Ferie Solidali con le relative istruzioni operative, ivi compresa la liberatoria in materia di regolamentazione privacy all'uopo richiesta;
3. La cessione è effettuata esclusivamente su base volontaria e a titolo gratuito;
4. Le quote di ferie aggiuntive o di permessi ROL cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale;

5. Potranno beneficiare della cessione a titolo gratuito di ferie e di permessi ROL tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori che abbiano esaurito le ferie ed ogni altro istituto di legge e di contratto retribuito.
6. I casi in cui è ammesso l'utilizzo sono:
  - Necessità di assistere le/i figli o la/il coniuge (o persona parte di unione civile o convivente more uxorio), parente di I grado e/o convivente ai sensi della legge 76/2016, gravemente malati ex legge 53/2000 ed in possesso di certificazione e documentazione attestante la malattia grave;
7. Roma Metropolitane srl in liquidazione, si impegna a garantire, nel rispetto della privacy, che le operazioni di gestione delle richieste, delle adesioni da parte dei dipendenti e le modalità di assegnazione delle giornate di ferie e dei permessi ROL non godute cedute a titolo gratuito, saranno effettuate nel rispetto dei connessi adempimenti previsti da leggi e/o regolamenti nazionali o comunitari (D.Lgs. n. 196/2003 - Regolamento UE n. 679/2016);
8. Per le modalità di applicazione di quanto previsto nei punti che precedono, si rimanda alle modalità applicative allegate al presente Verbale di Accordo, che ne costituiscono parte integrante.


Le Parti concordano che questo Accordo ha carattere sperimentale e avrà validità fino al 31 Dicembre 2023. Nel caso in cui disposizioni contrattuali di grado superiore, di legge, modifiche del trattamento economico o normativo previste dal CCPL determinino modificazioni non compatibili con quanto convenuto nel presente accordo, le parti si attiveranno per svolgere un apposito incontro per la verifica e l'armonizzazione della materia.

Entro il mese di Settembre 2023, le Parti si incontreranno per una prima verifica, ed entro 15 giorni dalla scadenza del presente Verbale di Accordo per valutarne la rinnovabilità.

Letto, confermato e sottoscritto

Per Azienda:

Per la Filt Cgil:



Per la Fit Cisl:



Per la Uiltrasporti:



## MODALITA' OPERATIVE

- La donazione delle ferie e delle ore di permessi ROL solidali avviene su base volontaria ed a titolo gratuito.
- Il dipendente che rientra nella casistica dei fruitori delle ferie o permessi solidali, è tenuto a presentare all'Uff. del personale la richiesta di fruizione e la relativa documentazione attestante.
- L'Uff. del personale, verificati i requisiti, provvederà ad attivare una richiesta di disponibilità alla cessione delle ferie/ROL richiesti.
- Sono cedibili le giornate di ferie maturate al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione, eccedenti il limite imposto dall'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 66/2003 (4 settimane) e non ancora godute alla data della cessione, corrispondente a n. 2 giorni per i quali non siano scaduti i 18 mesi di contribuzione.
- Sono cedibili le ore di permessi ROL maturati al 31 dicembre dell'anno precedente la cessione e non ancora goduti alla data della cessione.
- Le quote di ferie aggiuntive cedute sono valorizzate sulla base della retribuzione goduta dal dipendente cedente al momento della cessione: la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del dipendente fruitore dei permessi al fine di determinare/identificare il numero di ore di permesso al quale avrà diritto.
- Nel momento della cessione delle ferie e/o dei permessi ROL, le ore donate usciranno dalla titolarità e dalla sfera economica del cedente ed entreranno nella titolarità e nella sfera economica del cessionario e saranno valorizzate nel prospetto paga con la retribuzione lorda oraria individuale percepita nel mese da quest'ultimo.
- Le giornate/ore eccedenti, che non dovessero essere utilizzate, torneranno ad essere riaccreditate al cedente entro un arco temporale massimo di 2 mesi.
- L'Uff. del personale provvederà, annualmente, a dare adeguata pubblicità all'ammontare delle ore donate e al numero di dipendenti fruitori.